

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 30-11-2021

IL DIRIGENTE DELL'AREA METROPOLITANA ACI DI ROMA

PREMESSO che il giorno 02 agosto 2021, risultano presentate al PRA di Roma due formalità consecutive relative alla targa FR598YH, richieste tramite lo Sportello Telematico dell'Automobilista attivato presso lo Studio di Consulenza "Ticconi Servizi Auto Società Cooperativa a.r.l.", di seguito indicate:

1. trasferimento di proprietà ex art 2688 c.c. con numero di R.P. J177873K, da parte del sig. Melaragno Raffaello -proprietario non intestatario- a favore della Fabio D.V. Società Cooperativa, per la formalità sono state richieste le agevolazioni fiscali ex art 36 legge 85/95 (vendita veicolo usati a favore dei soggetti che ne fanno commercio);
2. trasferimento di proprietà con numero di R.P. J177876U, dalla Fabio D.V. Società Cooperativa a favore del sig. Postumi Guido.

PREMESSO che ai fini della trascrizione ex articolo 2688 c.c. è indispensabile, come prova dell'effettiva proprietà del mezzo, che la parte sia in possesso del CDP/Foglio Complementare originale, qualora il veicolo sia ancora in possesso del vecchio documento cartaceo. Nel caso in cui invece si disponga di CdP digitale (CDPD), poiché il documento già risiede nei Sistemi Informativi ACI, è obbligatorio allegare alla pratica il precedente titolo originale non trascritto con sottoscrizione autenticata dell'ultimo intestatario al PRA, oppure, in alternativa, la delega alla materializzazione del CDPD sottoscritta dall'ultimo intestatario al PRA.

ACCERTATO che il veicolo in questione è in possesso di Certificato di Proprietà Digitale (CDPD), che dall'esame dei fascicoli digitali la prima formalità risulta carente di documentazione essenziale e presenta i seguenti vizi formali:

- nella dichiarazione di vendita non è riportato che la stessa è avvenuta da parte di soggetto non intestatario ai sensi dell'articolo 2688 del codice civile, tale dato è riportato solo sulla nota di presentazione;
- non è presente la delega a "materializzare" il CDPD che, come sopra specificato, costituisce documentazione obbligatoria per la trascrizione ex art.2688 cc;
- il fascicolo è corredato solo della delega alla presentazione della formalità con la quale il sig. Melaragno, senza specificare la qualità per cui interviene, delega se stesso alla presentazione della pratica;
- alla suddetta delega manca inoltre il previsto documento di identità del sottoscrittore.

CONSIDERATO che la delega alla "materializzazione" del CDPD costituisce, in presenza di veicoli muniti di Certificato di Proprietà Digitale, documentazione obbligatoria ai fini della convalida delle formalità di trascrizione ex articolo 2688 del codice civile.

RICHIAMATA la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell'art.8 L.241/1990, trasmessa l'8/10/2021 con il prot. 37613 a Nuova Trastevere Soc. Coop nella persona del Comm. Liquidatore D.ssa Sara Agostino intestatario del veicolo precedentemente alla

vendita ai sensi dell'art 2688 c.c., sig. Melaragno Raffaello, Fabio D.V. Srl, sig. Postumi Guido e Agenzia Ticconi Servizi Auto.

PRESO atto che la comunicazione del 8/10/2021 con prot. 37613 è stata consegnata alla Nuova Trastevere Soc. Coop. con pec in data 8/10/2021, all'Agenzia Ticconi Servizio Auto con pec in data 8/10/2021, a Melaragno Raffaello con Raccomandata A/R consegnata il 19/10/2021, a Fabio D.V. Srl con Raccomandata A/R consegnata l'11/10/2021, a Postumi Guido con Raccomandata A/R consegnata il 15/10/2021

VISTA la comunicazione di Melaragno Raffaele del 28/10/2021, protocollo in entrata del PRA n. 40239, con la quale ha presentato le proprie osservazioni in merito all'avvio del procedimento in autotutela, a cui il PRA di Roma ha dato riscontro il 22/11/2021 con prot. 42846 tramite pec all'Avvocato Fabrizio Gallo difensore di Melaragno Raffaele.

ACCERTATO che gli altri destinatari della comunicazione di avvio del procedimento in autotutela non hanno presentato nei termini di 5 giorno dal ricevimento della stessa osservazioni in merito.

VISTO l'articolo 21nonies L.214/1990 e s.m.i.

VISTO che presupposto per un legittimo esercizio dell'istituto dell'annullamento d'ufficio oltre ad essere l'accertamento dell'invalidità dell'atto, è la sussistenza di un interesse pubblico specifico, attuale e concreto, che prevalga sull'interesse del destinatario ovvero dei contro interessati alla conservazione dell'atto.

VISTO che l'interesse pubblico a cui questa Amministrazione è preposta è la certezza giuridica, scopo specifico dell'istituto della Trascrizione a cui il provvedimento di annullamento è funzionalizzato.

DETERMINA

per i motivi sopra esposti di annullare d'ufficio in via di autotutela le due formalità consecutive relative alla targa FR598YH presentate il 2/8/2021, e precisamente la formalità di trasferimento di proprietà ex art 2688 c.c. con numero di R.P. J177873K da parte del sig. Melaragno Raffaello in qualità di proprietario non intestatario, a favore della Fabio D.V. Società Cooperativa, trasferimento di proprietà con numero di R.P. J177876U dalla Fabio D.V. Società Cooperativa a favore del sig. Postumi Guido.

di dare comunicazione dell'avvenuto annullamento a tutte le parti interessate al procedimento: Nuova Trastevere Soc. Coop nella persona del Comm. Liquidatore D.ssa Sara Agostino, intestatario del veicolo precedentemente alla vendita ai sensi dell'art 2688 c.c., sig. Melaragno Raffaello, Fabio D.V. Srl, sig. Postumi Guido e Agenzia Ticconi Servizi Auto.

IL DIRETTORE
(Dr.ssa Laura Tagliaferri)